

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 8 luglio 2019

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 12/2019

“DECRETO CRESCITA” – NOVITA’ IN MATERIA DI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Con la presente Circolare si inizia l’analisi delle principali novità introdotte dal D.L. n. 34 del 30.4.2019 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito dalla Legge n. 58 del 28.6.2019, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29.6.2019 n.151, che è entrata in vigore il 30.6.2019. In particolare si richiama l’attenzione dei Signori Clienti su alcune novità in materia di versamenti e dichiarazioni, riservandosi peraltro di riprendere tali argomenti alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

1. PROROGA DEI VERSAMENTI (art. 12-quinquies, commi 3-4)

E’ stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.

Possono beneficiare della proroga anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2019 per effetto della data di approvazione del bilancio (rinvio “ai 180 giorni”) o della data di chiusura del periodo d’imposta (soggetti aventi esercizio non coincidente con l’anno solare).

Soci di società e associazioni “trasparenti”

Viene espressamente previsto che la proroga in esame si applichi anche ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

Anche se non espressamente previsto, la proroga dovrebbe estendersi anche:

- ai soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro;
- ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

In tali casi, infatti, dovrebbero estendersi i chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore.

Versamenti rientranti nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi ed anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

In particolare, rientrano nella proroga anche:

- il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
- i versamenti a saldo per il 2018 e come primo acconto per il 2019 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata *ex* L. 335/95, che derivano dal quadro RR del modello REDDITI;
- il versamento del saldo IVA per il 2018, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 18.3.2019.

La proroga dovrebbe altresì estendersi al diritto annuale alle Camere di Commercio.

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 241/97, di “comprimere” a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

2. PROROGA A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI REDDITI e IRAP (art. 4-bis comma 2)

Mediante la modifica dell'art. 2 del DPR n. 322/98, viene disposto il differimento, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti aventi esercizio coincidente con l'anno solare;
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti non aventi esercizio coincidente con l'anno solare.

Il suddetto differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d'imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie

Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:

- liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5 del DPR 322/98);
- trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98).

In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo al previsto "evento".

Adempimenti "collegati" alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti "collegati" al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, ad esempio:

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- la redazione e sottoscrizione dell'inventario;
- la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;
- la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

3. IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI (art. 4-ter)

È stato modificato l'art. 3 del DPR 322/98 al fine di semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica di dichiarazioni o comunicazioni.

Caratteristiche dell'impegno cumulativo

È stato inserito il comma 6-*bis* all'art. 3 del DPR 322/98, secondo cui, qualora il contribuente/sostituto d'imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rilascia un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale impegno può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell'impegno.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. È sempre ammessa la revoca espressa.

Revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica

L'art. 3 comma 4 del DPR 322/98 prevede la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in caso di:

- gravi o ripetute irregolarità,
- provvedimenti di sospensione irrogati dall'Ordine di appartenenza del professionista;
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF).

Il D.L. 34/2019 ha aggiunto a tale comma 4 un periodo secondo cui, in caso di impegno cumulativo, costituisce grave irregolarità, ed è pertanto causa di revoca dell'abilitazione, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

4. SEMPLIFICAZIONI DEI VERSAMENTI CON MOD. F24 (art. 4-quater)

Sono previste alcune semplificazioni in relazione ai versamenti unitari da effettuare con il Mod. F24. Viene infatti stabilito che la disciplina del versamento unitario e della compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97, si applichi anche alle tasse sulle concessioni governative ed alle tasse scolastiche. La suddetta estensione si applica a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "DL Crescita" e, in ogni caso, non prima dell'1.1.2020.

Versamento dell'IRAP da parte delle Amministrazioni statali ed enti pubblici

Viene stabilito che il versamento dell'IRAP dovuta dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici, in alternativa alle operazioni di giroconto, non avviene più tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ma mediante il sistema del versamento unitario di cui agli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 241/97, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici".

Versamento dell'addizionale comunale IRPEF

Mediante la modifica dell'art. 1 comma 143 della L. 27.12.2006 n. 296, viene stabilito che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento, e non più in relazione ad ogni singolo Comune (identificato con il relativo codice catastale).

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabiliti:

- le modalità attuative della nuova disciplina e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei versamenti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali;
- il termine a decorrere dal quale saranno applicate le nuove modalità di versamento.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

